



CITTA' DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Prot. N. _____ del _____

N. 2 del registro

OGGETTO: Approvazione Regolamento " Servizio idrico Integrato"

L'anno Duemilaquattordici, il giorno 06 del mese di febbraio alle ore 16,00, con il prosieguo, in Vibo Valentia, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

All'inizio della discussione dell'oggetto sopra indicato, risultano presenti:

1 - D'AGOSTINO Nicola - SINDACO

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------|----|---|-------------------------|
| 2 | | AVERSANO ALESSANDRO | 22 | A | SANTAGUIDA ROSA |
| 3 | A | BASILE MADDALENA | 23 | | SCIANO' GIUSEPPE |
| 4 | | CARNOVALE MICHELE cl. 1971 | 24 | A | SPANARELLO GIANFRANCO |
| 5 | | CARNOVALE MICHELE cl.. 1946 | 25 | A | SCORDAMAGLIA DOMENICO |
| 6 | | CAPRIA GIULIO | 26 | | CONSOLE DOMENICO |
| 7 | A | DE ANGELIS FAUSTO | 27 | A | LO SCHIAVO FILIPPO |
| 8 | A | DE FILIPPIS VINCENZO | 28 | A | TACCONE CARLO |
| 9 | | DE MARCO LOREDANA | 29 | | PUGLIESE GIUSEPPE |
| 10 | | COLLOCA NESTORE | 30 | | SELVAGGIO VITO |
| 11 | | GIANNINI GIANCARLO | 31 | | CURELLO LEOLUCA ANTONIO |
| 12 | | GIURATO MARIA | 32 | | MERCADANTE PASQUALE |
| 13 | A | LA GAMBA GREGORIO | 33 | A | RUFFO DOMENICO |
| 14 | | MACRI' CATERINA | 34 | A | PACIENZA GAETANO |
| 15 | | MANDUCA RAFFAELE | 35 | | COLLOCA ANTONIO |
| 16 | | MANGIALAVORI GIUSEPPE | 36 | | DE SOSSI DANIELE |
| 17 | | MAZZEO MARIO | 37 | | ROCCO ANTONINO |
| 18 | A | LOMBARDO LORENZO | 38 | | RUSSO GIOVANNI |
| 19 | A | PAGANO ANTONIO | 39 | | TALARICO MARCO |
| 20 | a | PASCALE FRANCESCO | 40 | | LUCIANO STEFANO |
| 21 | | ISOLA CLAUDIO | 41 | A | PELAGGI GIOELE |

Consiglieri presenti n. 26 su n. 41 componenti il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Dr. Giuseppe MANGIALAVORI, in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, D.ssa Adriana TETI.

Si da atto che sono altresì presenti i seguenti Assessori Comunali: Schiavello, Manfria, Comito, Bax, Vartuli, P. La Gamba, Rubino-

La seduta è pubblica

Il Presidente pone in discussione l'argomento di cui all'oggetto e concede la parola all'Assessore Manfreda il quale relazione in merito ;

Si dà atto che alle ore 17.00 entra il Consigliere Basile e comunica il passaggio dei Consiglieri Lo Schiavo e Pascale al gruppo "Forza Italia";

Il Presidente dà lettura dell'emendamento presentato dalla I^a Commissione Consiliare che di seguito si trascrive:

" All' art. 11 dopo art. 17 e 18 viene eliminato il periodo" la fornitura del servizio può non essere concessa o venire sospesa" e inserita la seguente dicitura "non potendo sospendere la fornitura, il Comune, sanziona nei modi e termini previsti dalla legge".

Conclusa la relazione dell'Assessore intervengono i Consiglieri Talarico e Russo, il quale presenta e dà lettura di alcuni emendamenti sul servizio idrico integrato che di seguito si trascrivono:

"ART 6 Bis Gestione del Servizio

- 1. Il servizio di riscossione per il servizio idrico integrato è di esclusiva competenza comunale ed è gestito in forma diretta e/o da soggetto pubblico e/o privato a cui potrà essere affidato tale servizio.**
- 2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà eventualmente la diversa forma di gestione**

ART. 16

Dopo il periodo " oppure dal privato previa espressa autorizzazione e sotto la direzione, il controllo e la vigilanza del Comune, con garanzia di ripristino dello stato dei luoghi a carico del privato", aggiungere: " alle seguenti condizioni:

- 1. che sia presentato apposito progetto esecutivo;**
- 2. che i lavori siano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico;**
- 3. che i lavori siano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;**
- 4. che siano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, sia per quanto riguarda la segnaletica ai fini infortunistici, sia per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.**

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, apposito verbale di collaudo e presa di carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune"

ART. 13 BIS Verifica del livello di pressione

L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Comune o dallo stesso incaricato alla presenza dell'utente previo appuntamento. Qualora dalla verifica risulti un livello di pressione non compreso nei limiti previsti dalla vigenti disposizioni di legge, o in quelli indicati nel contratto di fornitura, l'ente si attiverà nei limiti possibili di risolvere il problema nel minor tempo possibile, quando ciò risulti tecnicamente possibile con il sistema attuale.

Se invece dalla verifica risulti un livello di pressione compreso nei limiti previsti dalla legge o indicati nel contratto, l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo, che sarà addebitato nella prima bolletta utile.

L'ente si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessivo del servizio, fermo restando quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato e dalla normativa vigente”

Gli interventi continuano con i consiglieri Scianò , Lombardo;

Si dà atto che alle ore 17,40 entra il De Angelis e alle ore 17,50 il consigliere Pacienza;

Il Presidente da lettura dell' emendamento presentato dal consigliere Basile ed altri che di seguito si trascrive:

**“ A) ALL'ART. 14, PENULTIMO COMMA, DOPO LA PAROLA "domestiche"
AGGIUNGERE:**

"nel solo caso in cui l'immobile risulti adibito ad abitazione di residenza."

**B) ALL'ART. 16, SECONDO COMMA,DOPO LE PAROLE "a spese dell'utente"
AGGIUNGERE: "oppure dal privato previa espressa autorizzazione e sotto la direzione, il controllo e la vigilanza del Comune, con garanzia di ripristino dello stato dei luoghi a carico del privato".**

**C) ALL 'ART 16, TERZO COMMA,ALLA FINE DEL TESTO, DOPO LE PAROLE
"nella proprietà privata saranno effettuati dal comune a spese dell'utente"
AGGIUNGERE: "oppure direttamente dall' utente**

**D) ALL 'ART. 27, COMMA QUARTO, DOPO LE PAROLE "nel mese di dicembre,"
AGGIUNGERE "o In un periodo diverso indicato a mezzo sito istituzionale
dall'amministrazione .**

**E) ALL'ART. 27, COMMA QUARTO,DOPO LE PAROLE "conseguente alla mancata
rilevazione della lettura" AGGIUNGERE: "Il Comune ha facoltà di predisporre
strumenti informatici (es. portale sul sito ufficiale del Comune) per consentire la
comunicazione delle autoletture dei contatori da parte degli utenti".**

**F) ALL·ART. 27, COMMA QUINTO,SOSTITUIRE LE PAROLE "di 80 -100 mc all'anno"
con le parole "variabile, in ragione delle specificità del caso concreto, tra 70 e 100 metri
cubi all'anno".**

**G) ALL'ART. 33. ULTIMO COMMA,RETTIFICARE "D.Lgs. 152/2000" in "D.Lgs.
15212006".**

H) ALL'ART. 47,AGGIUNGERE [L SEGUENTE TERZO IE ULTIMO) COMMA:"Ferma restando la facoltà del Comune di effettuare le letture dei contatori, in caso di mancata comunicazione di lettura da parte degli utenti, il Comune può procedere alla stima dei consumi sulla base dei valori degli anni precedenti e, in mancanza di consumi storici, può fatturare sulla base del consumo presunto, variabile, in ragione delle specificità del caso concreto, tra 70 e 100 metri cubi all' anno per ogni componente il nucleo familiare, con riserva di conguaglio alle successive letture. "

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano l'approvazione degli emendamenti per come sopra presentati:

- 1) Emendamento presentato dalla I[^] Commissione, il quale viene approvato all'unanimità;
- 2) Emendamento presentato dal Consigliere Basile ed Altri, il quale viene approvato all'unanimità;
- 3) L'emendamento presentato dal Consigliere Russo , viene posto ai voti per appello nominale:

Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri Presenti 23

Voti favorevoli 23 (D'Agostino, Aversano,Basile, Carnovale 46, Carnovale 71, Isola, Giannini,Giurato, Lombardo, Macri, Manduca, Mangialavori, Scianò, Console, Lo Schiavo, Selvaggio, Curello, Medrcadante,Pacienza, De Sossi, Russo Talarico,), il quale viene approvato all'unanimità,

Si dà atto che nel corso della dichiarazione intervenuto per dichiarazione di voto il consigliere Talarico;

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano l'approvazione del **Regolamento “ Servizio idrico Integrato”**per come emendato,il regolamento viene approvato all'unanimità;

Il Presidente pone per alzata di mano, l'immediata esecutività della Delibera , la viene approvata all'unanimità;

Si da atto che gli interventi della seduta sono riportati come da apposita registrazione agli atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 26 marzo 2013. che prevedeva l'approvazione del regolamento relativo al servizio idrico integrato entro il 30.04.2013;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Vista la potestà regolamentare del Comune ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. n.267/2000;

Considerato che il regolamento vigente risale all'anno 1993 e che pertanto si rende necessario provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento, al fine di rispondere alle mutate esigenze tecniche ed amministrative;

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione della regolamento " del servizio idrico integrato".

Vista la delibera di Giunta n. 259 del 03110/2013;

Visto il D.lgs n° 267 del 18.8.2000 (T.U. EE.LL.);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 15.01.2014 e in data 5.2.2014;

Visto il parere favorevole espresso dalla I^ Commissione Consiliare in data 25.10.2013;

DELIBERA

Di approvare il " Regolamento del servizio idrico integrato" , per come emendato, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale della stessa.

Dal Che è verbale

IL PRESIDENTE
Giuseppe MANGIALAVORI

IL SEGRETARIO GENERALE
Adriana FETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata on line ai sensi dell'art. 32 del L n. 69/2009 dal giorno **17 FEB. 2014** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

17 FEB. 2014

Il V. Segretario Generale

Città di Vibo Valentia

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato ed emendato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06/02/2014

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Indice

| | |
|---|--|
| SEZIONE A - NORME GENERALI | |
| Art. 1 Oggetto del Regolamento..... | |
| Art. 2 Ambito ed efficacia del regolamento | |
| Art. 3 Corretto e razionale uso dell'acqua | |
| Art. 4 Applicabilità del diritto | |
| Art. 5 Controversie..... | |
| Art. 6 Trattamento dei dati personali..... | |
| Art. 6 bis Gestione del servizio..... | |
| | |
| SEZIONE B - SERVIZIO ACQUEDOTTO | |
| TITOLO 1 GENERALITA' | |
| Art. 7 Oggetto del servizio di acquedotto..... | |
| Art. 8 Definizioni del servizio acquedotto..... | |
| TITOLO 2 MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA | |
| Art. 9 Tipi di fornitura e destinatari..... | |
| Art. 10 Diritto alla fornitura..... | |
| Art. 11 Modalità di fornitura | |
| Art. 12 Destinazione d'uso e divieto di subfornitura | |
| Art. 13 Variazioni di pressione e portata | |
| Art. 13 bis Verifica del livello di pressione | |
| Art. 14 Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio | |
| Art. 15 Controlli..... | |
| TITOLO 3 ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE | |
| Art. 16 Allacciamento alla rete d'acquedotto..... | |
| Art. 17 Contatore | |
| Art. 18 Impianti interni dell'utente | |
| Art. 19 Richiesta di allacciamento..... | |
| | |
| TITOLO 4 CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE | |
| Art. 20 Sottoscrizione del contratto | |
| Art. 21 Spese per la stipulazione del contratto e deposito cauzionale | |
| Art. 22 Durata | |
| Art. 23 Modalità per il recesso dal contratto – Disdette – Modifiche | |
| Art. 24 Subentro..... | |

Art. 25 Risoluzione del contratto.....

Art. 26 Tariffe.....

Art. 27 Consumi – Letture – Fatturazione – Pagamenti

Art. 28 Interessi di mora

TITOLO 5 DISPOSIZIONI VARIE.....

Art. 29 Responsabilità

Art. 30 Divieti.....

SEZIONE C - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO 6 GENERALITA'.....

Art. 31 Oggetto

Art. 32 Definizioni

TITOLO 7 ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 33 Obbligo di immissione in fognatura pubblica.....

Art. 34 Acque meteoriche.....

Art. 35 Concessione permesso di allacciamento

Art. 36 Autorizzazione agli scarichi in rete fognaria

Art. 37 Rispetto dei limiti e tempi di adeguamento.....

Art. 38 Divieti di scarico

Art. 39 Separazione delle reti.....

Art. 40 Vasche imhoff e fosse biologiche.....

Art. 41 Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore.....

TITOLO 8 DISPOSIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 42 Immissione in fognatura pubblica - Domanda di allacciamento.....

Art. 43 Autorizzazione scarico in fognatura.....

Art. 44 Variazioni dello scarico.....

Art. 45 Cessazione dello scarico.....

TITOLO 9 DISCIPLINA TARIFFARIA CON L'UTENZA.....

Art. 46 Tariffe del servizio di fognatura e di depurazione

Art. 47 Prescrizione per l'autodenuncia annuale.....

TITOLO 10 SISTEMA SANZIONATORIO.....

Art. 48 Sanzioni amministrative e penali

TITOLO 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....

Art. 49

SEZIONE A

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento per il Servizio Idrico Integrato contiene le disposizioni per l'impiego delle reti e degli impianti di acquedotto, delle fognature e degli impianti di depurazione destinati all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, come definito dalle leggi vigenti in materia, nonché la disciplina dei rapporti tra Comune ed utente.

Art. 2 Ambito ed efficacia del regolamento

Il presente regolamento si applica nel Comune di Vibo Valentia ed è obbligatorio per tutti gli utenti in relazione al Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) ad essi erogato.

Esso dovrà essere ritenuto parte integrante di ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

L'adozione del presente regolamento e le successive eventuali variazioni e/o integrazioni saranno rese note mediante idonei mezzi di comunicazione, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Art. 3 Corretto e razionale uso dell'acqua

L'acqua costituisce una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di correttezza e razionalità.

Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

L'utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa e al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.

Art. 4 Applicabilità del diritto

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme di legge vigenti in materia e in particolare il D.lgs 152/06.

Art. 5 Controversie

Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Vibo Valentia. In ogni caso l'utente potrà percorrere qualunque altra via extragiudiziale.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte del Comune avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 6 bis Gestione del servizio

Il servizio di riscossione per il servizio idrico integrato è di esclusiva competenza comunale ed è gestito in forma diretta e/o da soggetto pubblico e/o privato a cui potrà essere affidato tale servizio.

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà eventualmente la diversa forma di gestione.

SEZIONE B

SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO 1 - GENERALITA'

Art. 7 Oggetto del servizio di acquedotto

Il presente regolamento disciplina la fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o la modifica dell'allacciamento alle reti di distribuzione, ed in particolare sono oggetto dello stesso:

- il procedimento di allacciamento alla rete acquedottistica;
- le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete acquedottistica;
- la gestione amministrativa dell'utenza;
- la gestione degli impianti di fornitura dell'acqua.

Art. 8 Definizioni del servizio acquedotto

Ai fini della presente sezione del regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- **allacciamento:** è la parte di impianto, costituita dai materiali (tubature, giunti, raccordi e apparecchiature) ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio, compreso tra la rete di distribuzione ed il punto di consegna all'utente;
- **contatore:** strumento di misura dei consumi di acqua connesso al contratto di fornitura;
- **punto di consegna:** è individuato all'uscita del contatore contrattuale;
- **impianto interno:** è la parte di impianto di proprietà dell'utente compreso fra l'uscita del contatore e le apparecchiature di utilizzazione. Comprende le tubazioni, gli accessori e le apparecchiature.

TITOLO 2 - MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 9 Tipi di fornitura e destinatari della fornitura

- Tipi di fornitura

Uso domestico

Si qualifica come uso domestico qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad abitazione, a carattere familiare o collettivo, e pertinenze.

Uso zootecnico per allevamento di animali

Si considera ad uso allevamento l'acqua destinata esclusivamente all'attività di allevamento di animali, dichiarata con idonea documentazione.

Uso per bocche antincendio private

Per l'alimentazione di bocche antincendio ad uso privato di norma viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

Il comune potrà chiedere all'utente il versamento di un deposito cauzionale: in tal caso, all'atto della sottoscrizione del contratto l'utente dovrà versare, a titolo di cauzione, un deposito commisurato al numero ed al tipo delle bocche antincendio richieste. Tale deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti del Comune ove si riscontrassero irregolarità nell'utilizzo delle bocche antincendio (es. uso improprio in assenza di contatore), senza pregiudicare il ricorso alla risoluzione del contratto e ad eventuali azioni giudiziarie.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento di incendi e per prove tecniche d'impianto.

I volumi d'acqua utilizzati per l'uso antincendio saranno fatturati alla corrispondente tariffa *appositamente* stabilita.

La misurazione di tali volumi verrà effettuata a mezzo degli appositi contatori installati.

In presenza di contatore, qualora vengano effettuati prelievi abusivi o per usi impropri, tutta l'acqua consumata verrà fatturata alla tariffa per uso antincendio maggiorata del 50%.

Nei casi di utenze senza contatore l'intestatario del contratto è obbligato a comunicare immediatamente (per le prove di impianto in anticipo) il momento di avvio dell'impianto e la motivazione (incendio o prova d'impianto o altro) ed il momento di chiusura. Il consumo viene calcolato sulla base del tempo di uso dell'acqua e della potenzialità dell'allacciamento.

L'installazione del contatore è a spese del titolare della fornitura.

Il Comune si riserva di applicare agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio uno speciale sigillo, che l'utente potrà rompere solo in caso di incendio per servirsi della derivazione. In tali casi l'utente che utilizza l'impianto deve dare comunicazione al Comune entro 48 ore affinché questo possa ripristinare la sigillatura.

Uso cantiere

Rientra in questa categoria l'acqua utilizzata nei cantieri per l'esecuzione dei lavori di costruzione.

Altri usi

Uso domestico

Si qualifica come uso domestico qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad abitazione, a carattere familiare o collettivo, e pertinenze.

Uso zootecnico per allevamento di animali

Si considera ad uso allevamento l'acqua destinata esclusivamente all'attività di allevamento di animali, dichiarata con idonea documentazione.

Uso per bocche antincendio private

Per l'alimentazione di bocche antincendio ad uso privato di norma viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

Il comune potrà chiedere all'utente il versamento di un deposito cauzionale: in tal caso, all'atto della sottoscrizione del contratto l'utente dovrà versare, a titolo di cauzione, un deposito commisurato al numero ed al tipo delle bocche antincendio richieste. Tale deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti del Comune ove si riscontrassero irregolarità nell'utilizzo delle bocche antincendio (es. uso improprio in assenza di contatore), senza pregiudicare il ricorso alla risoluzione del contratto e ad eventuali azioni giudiziarie.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento di incendi e per prove tecniche d'impianto.

I volumi d'acqua utilizzati per l'uso antincendio saranno fatturati alla corrispondente tariffa *appositamente* stabilita.

La misurazione di tali volumi verrà effettuata a mezzo degli appositi contatori installati.

In presenza di contatore, qualora vengano effettuati prelievi abusivi o per usi impropri, tutta l'acqua consumata verrà fatturata alla tariffa per uso antincendio maggiorata del 50%.

Nei casi di utenze senza contatore l'intestatario del contratto è obbligato a comunicare immediatamente (per le prove di impianto in anticipo) il momento di avvio dell'impianto e la motivazione (incendio o prova d'impianto o altro) ed il momento di chiusura. Il consumo viene calcolato sulla base del tempo di uso dell'acqua e della potenzialità dell'allacciamento.

L'installazione del contatore è a spese del titolare della fornitura.

Il Comune si riserva di applicare agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio uno speciale sigillo, che l'utente potrà rompere solo in caso di incendio per servirsi della derivazione. In tali casi l'utente che utilizza l'impianto deve dare comunicazione al Comune entro 48 ore affinché questo possa ripristinare la sigillatura.

Uso cantiere

Rientra in questa categoria l'acqua utilizzata nei cantieri per l'esecuzione dei lavori di costruzione.

Altri usi

Rientrano in questa categoria gli usi non domestici non compresi nelle categorie precedenti.

- Destinatari della fornitura

La fornitura di acqua può essere **unica** o **plurima** in relazione alle unità immobiliari da servire.

Per ogni unità immobiliare è concesso un solo contratto di utenza oltre all'eventuale fornitura ad uso antincendio.

Nel caso di edifici in condominio, se la fornitura è effettuata per singola unità immobiliare, il contratto di somministrazione deve essere stipulato dall'utilizzatore effettivo del servizio o dal proprietario dell'unità immobiliare.

In caso di forniture plurime destinate a condomini e dotate di contatore unico esterno alle unità abitative, il contratto di somministrazione deve essere stipulato dall'amministratore di condominio che ne risponde ai sensi di legge.

In caso di forniture plurime destinate a edifici con più unità immobiliari e dotate di contatore unico esterno alle unità abitative, per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, il contratto di somministrazione unico deve essere sottoscritto da un unico condomino che ne risponde ai sensi di legge.

In caso di condominio potrà essere sempre concessa anche un'ulteriore utenza di tipo domestico per i servizi in comune.

Nelle ipotesi di forniture plurime, il Comune si riserva la facoltà di prescrivere l'obbligo di installazione di contatore unico esterno alle singole unità immobiliari (qualora non ne siano già fornite), quando ciò sia ritenuto opportuno sulla base di valutazioni tecniche.

Ad usi diversi corrispondono in genere diversi contratti di fornitura. Qualora non risultino stipulati gli appositi contratti, il volume di acqua verrà fatturato alla tariffa più alta.

Art. 10 Diritto alla fornitura

Fornitura in aree già servite dalla rete di distribuzione

Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione, il Comune è tenuto all'erogazione di acqua per uso domestico e per gli altri usi a fronte del versamento degli oneri di allacciamento e di stipula del contratto di somministrazione.

Fornitura in aree non servite dalla rete di distribuzione

Nelle aree non servite da rete di distribuzione il Comune realizza, ove possibile, le opere connesse alla fornitura del servizio, che sono poste a carico del richiedente.

Art. 11 Modalità di fornitura

Il punto di consegna della fornitura coincide con la sezione di valle del contatore, il cui tipo e calibro sono definiti in relazione alla tipologia della fornitura stessa.

Qualora si rilevino condizioni di installazione a valle del contatore non rispondenti a quanto indicato ai successivi articoli 17 e 18, non potendo sospendere la fornitura, il Comune, sanziona nei modi e termini previsti dalla legge.

Art. 12 Destinazione d'uso e divieto di subfornitura

L'acqua dovrà essere impiegata dall'utente per gli usi da esso dichiarati ed autorizzati dal Comune.

Ogni modifica negli utilizzi dell'acqua oggetto della fornitura deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dal Comune che provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione o a stipularne uno nuovo.

Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata, il Comune si riserva il diritto di ricalcolare ai fini della fatturazione i consumi dell'utente secondo i corretti valori tariffari.

Non è consentita la subfornitura dell'acqua.

Art. 13 Variazioni di pressione e portata

La pressione ai punti di consegna e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore.

Il Comune si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio.

Qualora tali variazioni siano definitive e/o possano comportare significative modifiche alle condizioni di erogazione preesistenti, l'informazione verrà tempestivamente fornita agli utenti attraverso la stampa locale affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all'eventuale adeguamento, a loro cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione.

Art. 13 bis Verifica del livello di pressione

L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Comune o dallo stesso incaricato alla presenza dell'utente previo appuntamento. Qualora dalla verifica risulti un livello di pressione non compreso nei limiti previsti dalla vigenti disposizioni di legge, o in quelli indicati nel contratto di fornitura, l'ente si attiverà nei limiti possibili di risolvere il problema nel minor tempo possibile, quando ciò risulti tecnicamente possibile con il sistema attuale.

Se invece dalla verifica risulti un livello di pressione compreso nei limiti previsti dalla legge o indicati nel contratto, l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo, che sarà addebitato nella prima bolletta utile.

L'ente si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessivo del servizio, fermo restando quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato e dalla normativa vigente.

Art. 14 Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio

Interruzione della fornitura

Il servizio di fornitura dell'acqua potrà subire interruzioni, senza che ciò comporti alcuna responsabilità o alcun obbligo del Comune a corrispondere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi natura, nei seguenti casi:

- 1) interruzione senza preavviso: nei casi di pericolo, di necessità di urgenti lavori di manutenzione; per cause di forza maggiore, guasti, incidenti e in presenza di ogni altra causa che renda impossibile o eccessivamente oneroso e/o pericoloso il differimento;
- 2) interruzione con adeguato preavviso: in caso di interruzione programmata della fornitura dovuta ad esigenze tecnico-operative del Comune;
- 3) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.

Sospensione della fornitura

Il servizio di fornitura dell'acqua potrà subire sospensioni, senza che ciò comporti alcuna responsabilità o alcun obbligo del Comune a corrispondere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi natura, nei seguenti casi:

- 1) qualora, successivamente all'invio di un sollecito di pagamento, senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa:
 - a fornitura avviata, l'importo degli oneri di allacciamento non sia stato pagato;
 - l'utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti.

In tal caso, per riattivare l'erogazione l'utente dovrà provvedere oltre al pagamento delle bollette scadute, anche al pagamento dei diritti di chiusura e di riapertura fissati dalle tariffe in vigore. Trascorsi trenta giorni dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza che si sia provveduto a saldare la morosità, il contratto si intenderà risolto e verranno avviate le procedure volte al recupero delle somme dovute.

- 2) perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore contrattuale;
- 3) verifiche di autorità od organismi autorizzati dalla legge all'accertamento sugli impianti che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta;
- 4) manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti;
- 5) successivamente all'invio di lettera di diffida, quando l'utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:
 - l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del Comune e l'utente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessa;
 - l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti dal punto di vista dimensionale;
 - venga impedito l'accesso al personale del Comune, o al personale da questo autorizzato, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura del contatore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura;

- vengano impedito modifiche agli impianti del Comune o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del Comune;

5) ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.

In ogni caso alle utenze domestiche, nel solo caso in cui l'immobile risulti adibito ad abitazione di residenza, deve essere sempre garantito un quantitativo minimo di acqua per gli usi essenziali (in base alle indicazioni dell'O.M.S.).

Negli utilizzi che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio, gli utenti dovranno provvedere, a proprie spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Art. 15 Controlli

Il Comune si riserva il diritto di procedere al controllo degli impianti posti all'interno della proprietà dell'utente per mezzo di proprio personale o di altri addetti incaricati al fine di accertare la corretta funzionalità dei medesimi e quindi la corretta erogazione del servizio, sia in occasione di verifiche periodiche sia in caso di guasti presunti o accertati.

TITOLO 3 - ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

Art. 16 Allacciamento alla rete d'acquedotto

Uso domestico e altri usi

L'acqua viene fornita all'utente a valle del contatore.

Le opere di allacciamento ed eventuale potenziamento della rete a servizio dell'utente, fino al contatore compreso, sono eseguite:

- dal Comune a spese dell'utente;
- oppure dal privato previa espressa autorizzazione e sotto la direzione, il controllo e la vigilanza del Comune, con garanzia di ripristino dello stato dei luoghi a carico del privato e alle seguenti condizioni:

1. che sia presentato apposito progetto esecutivo;
2. che i lavori siano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico;
3. che i lavori siano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
4. che siano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, sia per quanto riguarda la segnaletica ai fini infortunistici, sia per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, apposito verbale di collaudo e presa di carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Il Comune ha diritto esclusivo di installare, mantenere, modificare e controllare le varie parti dell'allacciamento secondo le necessità del servizio assumendo gli oneri delle manutenzioni. Le caratteristiche dell'allacciamento, con particolare riferimento al dimensionamento, al tracciato delle tubazioni e alla posizione del contatore, sono definite dal Comune e proposte all'utente.

Il manufatto di alloggiamento del contatore (pozzetto, nicchia, ecc.) è predisposto a cura e spese dell'utente su indicazioni del Comune, di norma al confine fra la proprietà privata e il suolo pubblico ed è accessibile dall'esterno. Solo eccezionalmente, verificata l'effettiva impossibilità di altre soluzioni, il Comune potrà autorizzare il posizionamento dell'alloggiamento all'interno della proprietà, il più possibile in prossimità del confine di proprietà; in tale ultimo caso eventuali interventi di ripristino della situazione *quo ante* nella proprietà privata saranno effettuati dal Comune a spese dell'utente, oppure direttamente dall'utente.

Nel caso di contatori provvisti di dispositivo per la lettura a distanza, l'utente è tenuto a consentire l'installazione sulla sua proprietà delle apparecchiature necessarie e dei cavi di collegamento.

L'utente è custode degli impianti (contatori e apparecchiature) insistenti sulla proprietà privata. E' pertanto compito dell'utente provvedere alla migliore protezione del contatore subito dopo la posa, anche mediante la predisposizione di idonei sistemi di protezione contro il gelo o da altri fattori di deterioramento o usura.

Resta facoltà del Comune controllare l'opera in qualsiasi momento.

Il Comune potrà derivare dagli allacciamenti già in servizio su suolo pubblico e in proprietà privata ulteriori forniture, purché non venga compromessa la regolare funzionalità di quelle esistenti.

In caso di lavori di allacciamento da eseguirsi su proprietà di terzi, dovranno essere acquisite preventivamente dagli stessi le autorizzazioni all'esecuzione dei lavori.

Uso antincendio

Gli allacciamenti per impianti antincendio vengono eseguiti dal Comune e non possono essere di norma destinati a utilizzi diversi da quello di spegnimento incendi e prove tecniche di funzionamento degli impianti; i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione dei sistemi antincendio.

Il Comune non ha responsabilità alcuna, in tutti i casi di interruzione o irregolarità del servizio dovuti a cause di forza maggiore, circa l'efficacia dei sistemi antincendio e sulla disponibilità idrica al momento dell'uso.

Art. 17 Contatore

Installazione

Il contatore è installato dal Comune a spese dell'utente o, in casi eccezionali, previa autorizzazione, dall'utente sotto la direzione, il controllo e la vigilanza del Comune.

Si darà luogo alla posa del contatore solo dopo la predisposizione di idoneo alloggiamento secondo quanto previsto dall'articolo 16. La manutenzione e la cura dell'alloggiamento spettano all'utente.

Tutti i contatori devono essere piombati per evitare manomissioni. E' obbligo dell'utente segnalare formalmente la mancata piombatura del contatore al Comune o la accidentale lesione o apertura dei sigilli.

In caso di edifici in condominio o di edifici con più unità immobiliari per i quali non sia prevista la costituzione dell'amministratore, il Comune potrà disporre l'installazione di un unico contatore esterno alle

singole unità abitative. In tal caso il contratto verrà stipulato dall'amministratore o da un condomino e la ripartizione dei consumi dovrà essere organizzata a cura e spese del condominio (es. tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità immobiliare).

Spostamento

Lo spostamento di contatore sarà effettuato dal Comune su richiesta dell'intestatario del contratto di fornitura o, in casi eccezionali, previa autorizzazione, dall'utente sotto la direzione, il controllo e la vigilanza del Comune e con oneri a carico di quest'ultimo.

Rimozione

La rimozione del contatore potrà essere richiesta dall'intestatario del contratto di fornitura e sarà effettuata dal Comune o, in casi eccezionali, previa autorizzazione, dall'utente sotto la direzione, il controllo e la vigilanza del Comune.

All'atto della rimozione e/o sostituzione del contatore viene redatto, su apposito modulo predisposto dal Comune, il relativo verbale firmato dagli incaricati del Comune e, ove possibile, dall'utente. Una copia del verbale dovrà essere rilasciata o spedita all'utente.

Irregolarità di funzionamento

Qualora l'utente od il Comune si accorgano di irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, avvisano l'altra parte al fine di provvedere al suo ripristino.

Le eventuali sostituzioni dei contatori sono effettuate dal Comune o, in casi eccezionali, previa autorizzazione, dall'utente sotto la direzione, il controllo e la vigilanza del Comune, a spese dell'utente da addebitarsi nelle bollette successive.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, può dare luogo alla sospensione dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.lgs n. 152/2006 ed ad azione giudiziaria nei confronti dell'utente.

Verifica del contatore

Quando un utente o il Comune ritengano irregolare il funzionamento del contatore possono richiedere/effettuare le verifiche sulla regolarità del funzionamento dello stesso.

Della verifica del contatore sarà redatto apposito verbale.

Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nei limiti di tolleranza (5% in più o in meno), il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi: in tal caso, se la richiesta di verifica è stata avanzata dall'utente, gli oneri sostenuti dal Comune per l'esecuzione della verifica saranno posti a carico dell'utente stesso.

In caso di malfunzionamento del contatore il Comune, facendosi carico degli oneri di verifica, effettuerà la rettifica dei consumi agli effetti del pagamento.

Art. 18 Impianti interni dell'utente

All'utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l'esercizio dell'impianto interno secondo le vigenti normative.

E' inoltre compito dell'utente provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di alloggiamento del contatore e alla predisposizione di idonea protezione dal gelo o da altri fattori di deterioramento o usura.

E' opportuno inoltre che l'utente verifichi con regolarità la presenza di perdite d'acqua causate da guasti agli impianti interni di proprietà. L'utente è tenuto al ripristino immediato dei guasti riscontrati. Il Comune non applicherà tariffe di favore per consumi anomali dovuti alle suddette perdite.

Sono inoltre da osservarsi le seguenti norme:

- le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto od a quota ad essi superiore;
- nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;
- nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica rivestito contro la corrosione. Il tubo guaina dovrà essere prolungato per 2 metri da ambo i lati dell'attraversamento e alle estremità dello stesso dovranno essere posizionati pozzetti di ispezione;
- nei punti bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. E' opportuno inoltre installare un rubinetto di intercettazione alla base di ogni colonna montante;
- è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E' inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- è vietato utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;
- i collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull'impianto interno a valle del contatore. La parte aerea dell'allacciamento del Comune è isolato elettricamente dalla parte interrata, pertanto non è da considerare massa o massa estranea ai fini dell'applicazione della norma CEI 64-8;
- è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe su impianti derivati direttamente dalle tubazioni stradali. Gli schemi di impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche;
- qualora l'approvvigionamento di acqua avvenga da pozzi o sorgenti, oltre che dalla rete distributrice, si dovrà provvedere alla separazione degli impianti interni per impedire la miscelazione con l'acqua potabile erogata dal Comune;
- nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di alimentazione al serbatoio dovrà trovarsi a livello superiore dello sfioro di troppo pieno e dovrà essere dotata di idonea valvola a galleggiante.

Art. 19 Richiesta di allacciamento

La richiesta di allacciamento andrà presentata al Comune.

La domanda deve specificare:

- a) generalità del richiedente (titolare della fornitura);
- b) natura dell'utenza e/o uso dell'acqua richiesto;
- c) luogo di fornitura;
- d) per edifici ad uso civile, il numero e la tipologia delle unità immobiliari da servire;
- e) per le forniture a uso cantiere, la volumetria del fabbricato da edificare;
- f) per gli altri usi, le caratteristiche della fornitura (quantitativo richiesto, destinazione d'uso, caratteristiche delle apparecchiature e qualsiasi altra informazione necessaria a definire l'intervento);
- g) per le forniture ad uso antincendio la domanda dovrà contenere le necessarie informazioni concernenti la portata e la pressione minime richieste.

In ogni caso il Comune si riserva la possibilità di richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione/esecuzione dell'allacciamento.

Per le zone non provviste della rete di distribuzione la richiesta d'allacciamento è subordinata alla realizzazione degli interventi di estensione della rete.

Onere di allacciamento

Per poter usufruire del servizio d'acquedotto l'utente dovrà corrispondere al Comune gli oneri di allacciamento, pari ai costi sostenuti per la realizzazione dell'opera.

Il pagamento dell'onere di allacciamento non dà all'utente alcun titolo di proprietà sulle opere realizzate. Il Comune se ne assumerà gli oneri di manutenzione così come descritto nel presente regolamento.

TITOLO 4 - CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE

Art. 20 Sottoscrizione del contratto

Per avere diritto alla fornitura il richiedente (se trattasi di persona giuridica, il suo legale rappresentante), oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e/o delle competenze accessorie, deve provvedere alla stipula del contratto.

Per le ipotesi di fornitura unica o plurima si richiama l'art. 9.

Art. 21 Spese per la stipulazione del contratto e deposito cauzionale

Le spese per la stipula del contratto di somministrazione sono a carico dell'utente.

All'atto della sottoscrizione del contratto, il Comune può richiedere all'utente un deposito cauzionale a garanzia della fornitura in relazione ai volumi consumati.

L'ammontare delle spese per la stipula del contratto e dell'eventuale deposito cauzionale viene comunicato dal Comune prima della sottoscrizione del contratto in funzione delle caratteristiche della fornitura.

In caso di insolvenza dell'utente, il Comune si riserva la possibilità di trattenere il deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge.

Il deposito cauzionale viene rimborsato alla cessazione del contratto, eventualmente diminuito delle somme di cui al precedente comma, o conguagliato per compensazione con l'addebito del corrispettivo finale della fornitura.

Art. 22 Durata

I contratti di somministrazione sono di norma a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso come prevista ai successivi articoli 23 e 24.

Art. 23 Modalità per il recesso dal contratto – disdetta - modifiche.

Nel caso di cessazione di un'utenza, è fatto obbligo all'intestatario di:

- presentare domanda di disdetta almeno venti giorni prima;
- pagare tutte le bollette eventualmente inevase;
- comunicare l'ultima lettura del contatore;
- concordare un appuntamento per il sigillo/piombatura del contatore;
- indicare l'indirizzo per l'invio dell'ultima fattura.

In mancanza della disdetta l'intestatario del contratto resta l'unico responsabile nei confronti del Comune e dei terzi e risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.

L'intestatario del contratto che non osserva quanto sopra specificato resta direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto contrattuale, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.

Nel caso di morte del titolare dell'utenza, gli eredi sono tenuti ad avvisare entro due mesi il Comune dell'avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche da apportare al contratto.

Qualora il Comune venga a conoscenza del decesso senza che questo sia stato comunicato come previsto, questo ha il diritto, previo congruo avviso agli interessati, di sospendere la fornitura, salvo regolarizzazione del contratto.

Gli eredi sono inoltre responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto.

Art. 24 Subentro

L'intestatario del contratto che subentra nell'utilizzo della fornitura deve darne comunicazione al Comune e perfezionare il relativo contratto di fornitura.

In difetto di ciò, il consumo dell'acqua sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge rimanendo la responsabilità in capo all'intestatario precedente in caso di mancata disdetta.

